



CITTÀ DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINI, CONTRIBUTI E DI QUALUNQUE ALTRO BENEFICIO
A FAVORE DI SOGGETTI TERZI**

E

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI OPERATORI
ECONOMICI**

Approvato con deliberazione del C.C. n° 7 del 28 Febbraio 2011,
dichiarata immediatamente eseguibile

In vigore dal 28/02/2011

Modificato con delibera CC n. 30 del 28/04/2011
Modificato con delibera CC n. 103 del 21/12/2022



CAPO I

PARTE GENERALE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, in attuazione della legge 241/1990 (art. 12), in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione e in applicazione degli artt. 2 e 30 dello Statuto del Comune di Vinci, disciplina la concessione di patrocini, contributi o altre utilità di qualunque genere a soggetti terzi.

Finalità del presente regolamento è disciplinare , razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse in iniziative che coinvolgono la pluralità dei diversi soggetti presenti nella comunità locale.

Esso trova applicazione solo nei casi quivi disciplinati.

Art. 2 - Ambiti di intervento

Il Comune, può disporre con le modalità previste dai successivi articoli del Capo II la concessione di patrocini, contributi in denaro o altri benefici economici qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle attività socio-assistenziali e sanitarie, alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, alle attività educative e di sostegno alla famiglia, alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, alle attività di valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie, di sviluppo della cooperazione e della solidarietà internazionale, di promozione e affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace.

Condizione essenziale per l'ammissione ai benefici suddetti è la compatibilità dell'attività e delle iniziative con i programmi, gli obiettivi e le attività dell'Ente , quali risultano dai suoi atti di programmazione economico finanziaria, tale da configurare i soggetti proponenti come soggetti ausiliari delle attività dell'ente ovvero espressione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa

Il Comune può procedere con le modalità previste dai successivi articoli del CAPO III, nei modi previsti dalla legge e dal presente Capo, all'erogazione di contributi a favore di soggetti privati aventi scopo di lucro, in attuazione dell'art. 12 della l. 241/1990, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, ai fini della salvaguardia e sviluppo del tessuto economico territoriale.

CAPO II

Patrocini, contributi e altri benefici economici a terzi per varie attività



Art. 3 - Soggetti destinatari

La concessione del patrocinio, di un contributo in denaro e di altri benefici economici di cui al presente-Capo II di questo Regolamento può essere disposta a favore di :

1. soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, persone fisiche, che esercitano attività senza fini di lucro, con sede nel territorio comunale e ivi operanti nei settori indicati all'art. 2;
2. soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, persone fisiche, che esercitano attività senza fini di lucro, senza una sede nel territorio comunale, qualora promuovano iniziative e attività di particolare interesse nei settori indicati all'art. 2, da valutarsi caso per caso;
3. soggetti che perseguono attività lucrative, in via assolutamente eccezionale e per eventi di portata straordinaria, che possano avere una chiara ricaduta positiva sulla generalità della popolazione. La valutazione sarà effettuata con proprio atto dalla Giunta comunale sulla base di una relazione dell'assessore competente per delega ricevuta dal sindaco.
4. E' vietato concedere patrocini o erogare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma o modo erogati, a favore di formazioni politiche o loro articolazioni, così come previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dell'art 4. della legge 18 novembre 1981 n. 659.

Le iniziative non devono incorrere nei divieti legali effigiati dall'art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 in materia di sponsorizzazioni.

Art. 4 – Patrocinio

Il patrocinio costituisce il riconoscimento morale concesso dal Comune ad una iniziativa, manifestazione o progetto proposti e realizzati dai soggetti terzi indicati nell'art. 3, negli ambiti di intervento di cui all'art. 2.

Il patrocinio può comportare la concessione dei contributi in danaro o di altri benefici economici ai sensi del successivo articolo 6.

La concessione di patrocinio, su proposta dell'ufficio Segreteria del Sindaco, è deliberata dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dalla sua presentazione al comune di Vinci. L'ufficio Segreteria del Sindaco segue l'istruttoria e ne comunica l'esito al richiedente.

Gli enti pubblici riconosciuti o le società partecipate del Comune di Vinci, possono inoltrare la richiesta formale direttamente al Sindaco, il quale, potrà concedere o meno il patrocinio richiesto;

Tutti i materiali promozionali delle iniziative, manifestazioni o progetti patrocinati devono recare la dicitura "con il patrocinio della Città di Vinci" e riprodurre lo stemma municipale. Nel caso di concessione del contributo prima dello svolgimento dell'iniziativa tutti i materiali promozionali delle iniziative, manifestazioni o progetti devono recare la dicitura "con il patrocinio e il contributo della Città di Vinci".

Il materiale promozionale deve essere allegato alla richiesta di patrocinio.



Art. 5 - Contributo in denaro

I contributi sono le erogazioni in denaro elargite ai soggetti di cui all'art. 3 per l'effettuazione di iniziative, manifestazioni, progetti nell'ambito individuato dall'art. 2;

I contributi possono essere ordinari per l'attività svolta annualmente dal soggetto terzo o straordinari relativi ad una specifica iniziativa. Le richieste di contributo in denaro per una specifica iniziativa devono pervenire al protocollo dell'Ente previo accordo con l'assessore competente. La richiesta di contributo in denaro o degli altri benefici di cui al successivo articolo 6, è istruita dal dirigente del settore competente o, se nominato, dal responsabile del procedimento ed è valutata dalla Giunta Comunale dopo l'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente o sua variazione e comunque entro l'anno di riferimento dell'iniziativa. La Giunta comunale, su richiesta motivata, può decidere di concedere un acconto/anticipazione sul contributo concesso nel limite massimo del 50%. Gli atti di erogazione nonché tutti gli altri atti gestionali conseguenti sono assunti da Dirigente del settore competente che ne informa l'ufficio Segreteria del Sindaco.

Art. 6 - Altri benefici economici

Gli altri benefici economici che non si sostanziano in erogazione diretta di contribuzione sono i seguenti:

- 1) Pubblicità (art. 22 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale)

RIDUZIONE CANONE

- 1.a) Riduzione del 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;*
- 1.b) Riduzione del 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;*
- 1.c) Riduzione del 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;*
- 1.d) Riduzione dell'80% per la pubblicità effettuata da associazioni di promozione sociale;*

- 2) Affissioni (art. 31 e 32 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;)

RIDUZIONE CANONE

- 2.a) Riduzione del 50% del Canone Unico Patrimoniale per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, anche se riportano l'indicazione dello sponsor;*



2.b) Riduzione del 50% per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, anche se riportano l'indicazione dello sponsor;

2.c) Riduzione del 50% per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio del Comune di Vinci o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, anche se riportano l'indicazione dello sponsor;

2.d) Riduzione del 50% per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, anche se riportano l'indicazione dello sponsor;

3) Occupazione suolo pubblico (all'art. 52 e 53 del Regolamento del Comune di Vinci per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale)

AGEVOLAZIONI

3.a) per le occupazioni temporanee superiori a 10 mq, realizzate in occasione di manifestazioni e iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, sportive e assistenziali, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;

ESENZIONI

3.c) le occupazioni effettuate dallo Stato, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

3.d) le occupazioni temporanee di non più di 10 mq, realizzate in occasione di manifestazioni e iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, sportive e assistenziali di durata non superiore a 24 ore;

4) Uso temporaneo gratuito o agevolato di beni mobili;

5) Uso temporaneo gratuito o agevolato di beni immobili comunali ;

6) Targhe, trofei, coppe, pubblicazioni, omaggi di rappresentanza ;

Art. 6 bis - Onlus e Associazioni di promozione sociale



1. I soggetti giuridici qualificati “ONLUS” ai sensi del D. Lgs, n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni, qualora ne facciano richiesta, previa istruttoria dell’ufficio, sono esentate dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale
2. Le associazioni di promozione sociale disciplinate dalla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni, qualora ne facciano richiesta, previa istruttoria dell’ufficio, sono ammesse alla riduzione dell’80% del Canone Unico Patrimoniale
3. Ai soggetti indicati nei precedenti punti 1) e 2) si applica l’art. 6 per quanto riguarda i benefici economici dell’uso di beni mobili, immobili, targhe, trofei, coppe, pubblicazioni e omaggi di rappresentanza.

Art. 7 - Modalità di richiesta

La richiesta di patrocinio, contributo o altri benefici economici deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Vinci, in bollo, sul modulo predisposto dal Comune, disponibile presso i competenti uffici comunali, o scaricabile dal sito web del comune di Vinci nella sezione “Modulistica”.

Sono esenti da marca da bollo ai sensi degli artt. 82 e 104 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei relativi registri o, dal momento della sua operatività, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Sono altresì ESENTI le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e le Associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (L.n.145 del 30 dicembre 2018 art. 1 comma 646)

La richiesta dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) copia dello statuto e dell’atto costitutivo (nel caso non fossero già depositate presso il comune di Vinci) e le eventuali modifiche successive;
- b) elenco e generalità di chi ne ha la rappresentanza, indicazione degli scopi, finalità, durata e sede, indicazione delle attività del soggetto (per i soggetti non formalmente costituiti);
- c) programma delle attività e iniziative previste o relazione sulle iniziative per le quali si richiede il contributo;
- d) relativo piano finanziario (ove necessario);
- e) materiale promozionale

L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di verificare quanto dichiarato nella richiesta.

La richiesta dovrà pervenire al Comune:

- almeno 30 giorni prima dell’iniziativa che si intende attuare se si chiede solo il patrocinio.



- almeno 60 giorni prima dell'iniziativa che si intende attuare negli altri casi.

A discrezione della giunta comunale, potranno comunque essere valutate le domande pervenute oltre i termini indicati ma comunque sempre prima dello svolgimento dell'iniziativa;

A tutti i soggetti di cui all'Art. 3 del presente regolamento è fatto obbligo di specificare nella relazione a corredo dell'istanza (punto c del presente Art. 7) se l'iniziativa/attività ha carattere gratuito e nel caso si effettuino raccolte di fondi a scopo sociale, umanitario l'individuazione del soggetto destinatario della beneficenza.

Art. 8 - Criteri di valutazione

I patrocini, i contributi in denaro e gli altri benefici economici di cui al presente Regolamento vengono concessi sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- a) rispondenza con gli ambiti di intervento di cui all'art.2 del presente regolamento nonché con le finalità istituzionali dell'ente;
- b) rilevanza sul territorio comunale;
- c) rilevanza in considerazione dell'entità dei soggetti fruitori anche in relazione all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
- d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
- e) rappresentatività del soggetto richiedente;

Art. 9 - Istruttoria e Comunicazioni

Nel caso in cui la richiesta di patrocinio non venga accolta la comunicazione del mancato accoglimento viene effettuata dall'ufficio Segreteria del Sindaco.

Se la richiesta di contributi in denaro o altri benefici economici non viene accolta, il responsabile del procedimento o il dirigente del settore competente deve darne comunicazione scritta al soggetto richiedente.

Art. 10 - Rendicontazione

Nel caso di concessione di contributi in denaro i soggetti terzi dovranno presentare un apposito rendiconto delle spese sostenute e delle entrate dell'attività svolta evidenziando l'eventuale concorso dell'aiuto economico pubblico.

La liquidazione del contributo concesso dalla Giunta comunale, sarà subordinata alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute, al netto dell'entrate, e della documentazione giustificativa della spesa e sempreché la spesa non sia inferiore al contributo concesso.

Nel caso in cui la spesa sia inferiore al contributo concesso lo stesso dovrà essere ricalcolato con proprio atto dalla Giunta comunale.



Il rendiconto dovrà essere presentato a conclusione dell' iniziativa e comunque entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dell'attività.

Il rendiconto, dovrà essere corredato da documentazione giustificativa della spesa consistente in copia delle fatture quietanzate, bonifici, ricevute di avvenuto pagamento tramite transazioni tracciabili.

In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività, il contributo richiesto non sarà erogato e le risorse saranno collocate nell' avanzo di bilancio di questo Ente.

Art. 11 - Albo dei beneficiari

L'amministrazione comunale allo scopo di dare attuazione a quanto stabilito dal dlgs 33/2013, istituisce un apposito elenco dei beneficiari dei patrocini, contributi , , che viene pubblicato su apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, Amministrazione Trasparente.

Tutti gli Uffici interessati provvedono all'aggiornamento tempestivo e dell'elenco.

CA PO III

CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' ECONOMICHE DEL COMUNE DI VINCI

Art. 12 - Oggetto del contributo

1. Il Comune, può provvedere, nei modi previsti dalla legge e dal presente Capo, all'erogazione di contributi a favore di soggetti privati aventi scopo di lucro, in attuazione dell'art. 12 della l. 241/1990, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, ai fini della salvaguardia e sviluppo del tessuto economico territoriale.

2. Sono ammesse a contributo le spese per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti, e spese finalizzate all'insediamento sul territorio di nuove attività, purchè le stesse siano avviate entro un mese dalla presentazione della richiesta di contributo.

3. In particolare sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spese:

a) Acquisto di attrezzature, arredi e beni strumentali strettamente finalizzate allo svolgimento dell'attività;

b) Ampliamento, ammodernamento ed adeguamento delle attrezzature alle normative vigenti;

c) Spese di ristrutturazione degli immobili dove è esercitata l'attività siano essi in proprietà o in locazione (valutare) esclusivamente per opere strettamente finalizzate allo svolgimento dell'attività;



d) Introduzione o miglioramento di tecnologie per la riduzione dei consumi energetici e la riduzione dell'impatto ambientale;

e) Introduzione o miglioramento di tecnologie legate all'innovazione logistica e/o tecnologica delle attività e delle strutture ad esse relative;

g) interventi finalizzati all'insediamento di nuove imprese commerciali ed artigianali;

f) interventi finalizzati al rinnovamento dei locali e/o dell'attività.

4. Sono ammissibili inoltre contributi straordinari finalizzati a favorire la ripresa economica dei soggetti di cui all'art. 14 a seguito di perdite o difficoltà legate a congiunture e/o crisi economiche connesse anche all'aumento dei prezzi delle materie prime.

5. Non sono ammesse a finanziamento le spese di ordinaria manutenzione.

6. I contributi richiesti da soggetti privati aventi scopo di lucro per eventi, iniziative, manifestazioni sono disciplinati dall'art 3 e seguenti del Capo II di questo Regolamento.

Art. 13 - Entità del contributo

1. I contributi di cui al presente titolo potranno essere erogati nei limiti delle eventuali disponibilità di bilancio, e delle risorse che saranno stanziare dall'amministrazione comunale, con apposita delibera di Giunta.

2. L'erogazione dei contributi avverrà previa approvazione e pubblicazione di apposito bando da parte del Responsabile del Settore IV "Contratti, Tributi, Attività Produttive e Suap", previa deliberazione della Giunta comunale che indicherà i criteri di selezione, nel rispetto del presente titolo, e ogni altro ulteriore requisito ritenuto necessario in base alle spese oggetto di contributo.

3. I contributi saranno assegnati fino all'esaurimento delle risorse stanziare e previste in bilancio.

Art. 14 - Soggetti beneficiari dei contributi

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Capo gli esercenti in sede fissa di attività commerciali, i gestori di pubblici esercizi e di attività artigianali di somministrazione, gli operatori di servizi ed artigiani, aventi sede legale e/o operativa nel Comune di Vinci, avente configurazione giuridica di ditta individuale, di società di persone, o di società a responsabilità limitata, ovvero di società cooperativa (sono esclusi i trasferimenti di attività all'interno del territorio comunale ed i subingressi).

2. Sono esclusi dal contributo:

- i servizi finanziari ed assicurativi
- gli studi professionali
- le sale giochi e le sale scommesse



- le spese sostenute per l'allestimento di aree per la collocazione di slot-machine
- le attività di distribuzione automatica di alimenti e bevande
- le attività industriali;
- le attività rientranti nella Grande distribuzione organizzata;

Art. 15 - Requisiti per l'accesso ai contributi

1. I contributi di cui al presente capo sono erogati alle attività che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- regolare iscrizione al registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio o agli albi professionali di riferimento. Le nuove attività non ancora iscritte al registro presso la camera di Commercio o presso gli albi professionali di riferimento dovranno dimostrare l'avvenuta iscrizione nei termini di cui all'art. 18, a pena di decadenza del contributo stesso.

- la sede operativa o l'unità locale dell'impresa richiedente e all'interno della quale si intende collocare l'investimento (nel caso di contributi per investimenti) deve essere ubicata nel territorio comunale;

- regolare posizione tributaria nei confronti del Comune dell'attività e del soggetto richiedente;

- assenza di procedure concorsuali/di liquidazione in corso e regolare svolgimento dell'attività (al momento della presentazione della domanda l'impresa deve risultare attiva)

- possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività ai sensi della normativa vigente;

- posizione di regolarità contributiva in relazione agli obblighi fiscali e previdenziali (come da apposito DURC);

2. Sono in ogni caso esclusi dall'erogazione del contributo coloro che:

-versano in situazioni di morosità relativa a tributi o tasse comunali;

- hanno contenziosi pendenti con l'Amministrazione;

- incorrono in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5 del dlgs 50/2016;

- abbiano in corso procedimenti di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);

3. Ogni impresa può presentare al Comune per la stessa attività una sola istanza di ammissione a contributo.

4. Non potranno ottenere il contributo quelle imprese che hanno ottenuto benefici economici dal Comune nell'anno solare antecedente la pubblicazione del bando di cui all'art. 13.



Art. 16 - Istanza dei soggetti interessati

1. La domanda di ammissione al contributo dovrà essere effettuata esclusivamente mediante con il modello approvato con determinazione del Responsabile del Settore IV nel rispetto del bando di cui all'art. 13 e dovrà essere corredata dalla documentazione di carattere amministrativo, contabile - fiscale e progettuale richiesta dal bando stesso e dalla domanda.

Art. 17 - Ammissione all'assegnazione dei contributi

1. Sono finanziabili le spese di cui all'art. 12 realizzate nell'anno per il quale sono stanziati le apposite risorse.

2. Il contributo è concesso fino ad esaurimento del fondo appositamente stanziato. Qualora le richieste di contributo risultino inferiori alle risorse a disposizione, la Giunta Comunale può stabilire di ampliare le spese oggetto di contributo con propria deliberazione, sempre nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3. L'ammissione all'assegnazione del contributo economico comunale avviene subordinatamente all'esito positivo della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 15 e dal bando di cui all'art. 13.

4. Al termine delle verifiche sarà approvato apposito elenco dei soggetti ammessi, che sarà pubblicato su sito dell'Ente e nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Art. 18 - Rendicontazione e liquidazione dei contributi

1. I contributi nominalmente assegnati alle imprese già esistenti e concesse per interventi di cui all'art. 13, comma 3, vengono liquidati a seguito della realizzazione dell'intervento che deve aver luogo entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

2. Ai fini della liquidazione dei contributi concessi, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere la documentazione richiesta nel bando e/o nella domanda di ammissione e, qualora si tratti di interventi e/o acquisti, dovrà presentare il rendiconto contabile, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 delle spese sostenute e riportare l'attestazione che le spese sostenute riguardano quelle oggetto di domanda di contributo. Potrà essere richiesta la trasmissione dei documenti contabili (fatture, quietanze di pagamento).

3. In caso di apertura di nuova attività, i richiedenti dovranno presentare documentazione a comprova dell'apertura entro un mese dal protocollo della domanda.

Art. 19 - Controlli, verifiche e decadenza dai benefici



1. Il Comune può effettuare ogni controllo e verifica ritenga opportuno al fine di accertare la sussistenza delle spese oggetto di contributo e i requisiti del soggetto beneficiario.
2. Qualora, venga riscontrata l'assenza dei requisiti richiesti dal bando e dalla domanda, l'ufficio procederà a dichiarare la decadenza dal contributo e, qualora sia già stato liquidato, il soggetto beneficiario dovrà restituire l'intero ammontare.

Art. 20 - Ulteriori condizioni

1. I contributi di cui al presente regolamento rientrano nel regime del “de minimis” di cui Regolamento (UE) n. 1407/2013, pertanto, per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna attività. La condizione di cui sopra dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla domanda. Con la presentazione della domanda il richiedente si obbliga al rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, e ad adempiere ad ogni obbligo, anche di pubblicità, previsto dalla normativa.



INDICE

CAPO I

PARTE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	2
ART. 2 - AMBITI DI INTERVENTO.....	2

CAPO II

Patrocini, contributi e altri benefici economici a terzi per varie attività

ART. 3 - SOGGETTI DESTINATARI	2
ART. 4 – PATROCINIO	3
ART. 5 - CONTRIBUTO IN DENARO	4
ART. 6 - ALTRI BENEFICI ECONOMICI.....	4
ART. 6 BIS - ONLUS E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.....	5
ART. 7 - MODALITÀ DI RICHIESTA.....	6
ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE.....	7
ART. 9 - ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONI	7
ART. 10 - RENDICONTAZIONE.....	7
ART. 11 - ALBO DEI BENEFICIARI	8

CAPO III

CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' ECONOMICHE DEL COMUNE DI VINCI

ART. 12 - OGGETTO DEL CONTRIBUTO	7
ART. 13 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO.....	8
ART. 14 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI.....	8
ART. 15 - REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI.....	8
ART. 16 - ISTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI.....	9
ART. 17 - AMMISSIONE ALL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI	9
ART. 18 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	10
ART. 19 - CONTROLLI, VERIFICHE E DECADENZA DAI BENEFICI.....	10
ART. 20 - ULTERIORI CONDIZIONI.....	10